



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.14 Reg./49-2011 Prop. Del.
NELLA SEDUTA DEL 30/01/2012, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 151 Reg./69 Prop. Del
NELLA SEDUTA DEL 07/11/2016

2^a STESURA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **cadavere**: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
 - **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
 - **colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;

- **concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;

- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi:** processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Art. 3 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. Spettano al dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del D. L.vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dall'Azienda Sanitaria Locale di seguito denominata A.S.L..

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Sono servizi gratuiti:
 - a) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
 - d) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
 - e) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - f) l'inumazione in campo di mineralizzazione;
 - g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza di disposizioni degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono depositi in ossario comune e i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune nei casi di disinteresse dei familiari;
 - j) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
 - k) la fornitura e il trasporto di cassetine contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale della zona territoriale di riferimento, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle

spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

5. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del codice civile.
6. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dall'amministrazione comunale.
7. Nei servizi a pagamento sono comprese le spese per:
 - a) la sosta in camera mortuaria, l'utilizzo della sala autoptica con l'assistenza del personale comunale e il materiale a perdere utilizzato per l'autopsia, per persone non residenti o non decedute nel territorio comunale; in tal senso le spese sono sostenute dal comune da cui proviene il defunto;
 - b) l'ingresso al cimitero del feretro, dei resti mortali od ossei, delle ceneri;
 - c) le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio e quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.
8. Le tariffe comunali sono rivalutate automaticamente e annualmente con decorrenza dal 1° gennaio in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 5 Dichiarazione di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di stato civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del comune, deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione resa con apposito modulo, contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 6 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'A.S.L., ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
6. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 7 **Accertamenti necroscopici**

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.S.L..
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 8 **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 9 **Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità

giudiziaria e all'A.S.L.. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 10 **Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 11 **Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 12 **Deposito di osservazione e obitorio**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 13

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 14

Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'A.S.L..
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia, possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici della direzione cimiteriale, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 15

Sala per autopsie

1. Presso il cimitero monumentale è istituita una sala di autopsia avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 del D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione di riscontro diagnostico disposto dall'autorità sanitaria relativo a persone decedute nell'ambito del territorio comunale o in strutture sanitarie prive di sala di autopsia e per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria.
2. Il cimitero monumentale è anche dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 16

Trattamenti conservativi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto, devono essere autorizzati dal comune e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'A.S.L..

2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato il trattamento conservativo.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Art. 17

Cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono essere costantemente identificate mediante targhetta o altro metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
3. Il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, una volta eseguiti gli studi, deve provvedere alla riconsegna delle salme ricomposte, dei pezzi anatomici, dei prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Solo ed esclusivamente agli istituti universitari, il competente servizio dell'A.S.L. può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. Il commercio di cadaveri e di ossa umane è vietato.

Art. 18

Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.
2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'A.S.L..

TITOLO III FERETRI

Art. 19

Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre.
2. In ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la persona defunta risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. Le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e alla distanza del trasporto funebre, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. In via generale, la cassa, che deve essere costruita con tavole di legno massiccio, deve avere uno spessore non inferiore a 2 cm; eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non si diminuisca lo spessore al di sotto di 1,6 cm. e può essere utilizzata per salme soggette a inumazione o cremazione, con trasporto non superiore a 100 km. dal luogo del decesso del defunto.
3. In caso di casse per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva o in caso di feretri per salme decedute anche per malattia infettiva-diffusiva ma destinate alla cremazione, quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso del defunto, è autorizzato l'utilizzo della sola cassa di legno con fondo interno protetto da materiale biodegradabile che ricopra con continuità anche le pareti fino a un'altezza non inferiore a 20 cm., a garanzia dell'impermeabilità del feretro durante il trasporto.
4. Per le tumulazioni e per il solo caso di inumazione di feretro con defunto deceduto per malattia infettiva-diffusiva, è previsto l'utilizzo di cassa metallica, interna alla cassa di legno; quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 2,5 cm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non diminuiscano lo spessore al di sotto di 2 cm..
5. Nel caso di feretro da destinarsi in altro comune in ambito nazionale, al di fuori della regione lombarda, le caratteristiche delle casse da inumazione o da tumulazione, osservano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/1990.
6. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati dalle norme UNI.
7. I trasporti di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente comma 4. Tale trasporto è autorizzato dal sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/1990.
8. La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a una distanza di almeno 40 cm. l'una dall'altra.

9. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto. In caso di defunto le cui generalità sono sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
10. Nella parte esterna della cassa, in posizione visibile, è impresso il marchio di fabbrica.
11. Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
12. Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'A.S.L., la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
13. Se il defunto proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
14. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
15. Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
16. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 21

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

TITOLO IV TRASPORTO FUNEBRE

Art. 22 Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, le cui definizioni sono espressamente indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe da stabilire in apposita convenzione, che definisce, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 23 Trasporto di salma

1. Il trasporto cosiddetto "a cassa aperta" di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo di osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.
2. Alle medesime condizioni del precedente comma, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso, è consentito il trasporto del defunto, anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.
3. La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato dalla giunta regionale.
5. Del trasporto di cui al precedente comma è data preventiva comunicazione anche per fax o altra via telematica, da parte dell'impresa funebre che come incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a

quello del comune cui è destinata la salma, all'A.S.L. territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

6. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 3.

Art. 24

Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali

1. Il trasporto funebre dal luogo in cui si trova il defunto ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal territorio comunale, al luogo di sepoltura previa eventuale sosta al luogo di culto per la funzione religiosa, è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, a seguito del rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto è effettuato a mezzo di autofunebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
3. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri di culto.
4. Il trasporto funebre è effettuato in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali.
5. L'ufficio concessioni cimiteriali fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, fatta salva la possibilità, in caso di pluralità di richieste, di modificarne l'orario compatibilmente con le esigenze di servizio, dandone congruo preavviso al richiedente.

Art. 25

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 26

Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'A.S.L. competente per territorio.
3. Le spese di trasporto, di cremazione e di sepoltura in cimitero di feti e di parti anatomiche riconoscibili sono a carico della struttura sanitaria di degenza.
4. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate; in alternativa ne è consentita l'inumazione in apposita area individuata dal piano regolatore cimiteriale, o la tumulazione.

Art. 27

Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 28

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 29

Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 36 del regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 30

Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 31

Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. I rapporti tra il comune e le competenti autorità ecclesiastiche per il miglior funzionamento del servizio sono regolati da apposita convenzione.
5. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
6. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
7. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
8. All'interno del cimitero monumentale è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo.

Art. 32
Sosta di autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del cimitero. Per la sosta è dovuto il corrispettivo fissato dal vigente tariffario.

Art. 33
Vigilanza sui trasporti

1. Il comune, che si avvale dell'A.S.L. relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

TITOLO V
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34
Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la sepoltura in cappelle private fuori dal cimitero o la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, preventivamente autorizzata dal sindaco e previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A., quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
2. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalla vigente normativa in materia, affidando la gestione di servizi e la manutenzione interna ai cimiteri a soggetti pubblici o privati ed in particolare dei seguenti servizi cimiteriali:
 - a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
 - b) muratura e smuratura di colombari, di ossari e tutte le sepolture realizzate dal comune. A richiesta del concessionario, la muratura o la smuratura di colombari facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata dalle ditte iscritte nel registro di cui all'art. 109;
 - c) trasporto dei visitatori all'interno del cimitero;
 - d) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - e) falciatura dell'erba nei campi e nei viali;
 - f) sgombero della neve;
 - g) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti alle sepolture private;
 - h) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.
3. Le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione e di traslazione di salme, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990, consistenti nell'assicurare il servizio di custodia e della tenuta dei registri vidimati contenenti

qualsiasi tipo di informazione atta ad individuare il defunto, il tipo di sepoltura e la sua collocazione.

5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco che si avvale dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 35 Elenco dei cimiteri

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso i seguenti cimiteri:
 - a) cimitero monumentale;
 - b) cimitero suburbano di Colognola;
 - c) cimitero suburbano di Grumello del Piano.

Art. 36 Reparti del cimitero monumentale

1. Il cimitero monumentale è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale:
 - a) famedio;
 - b) campi comuni per adulti;
 - c) campi comuni per bambini di età inferiore a dieci anni;
 - d) campi comuni per enti e collettività religiose;
 - e) campi di mineralizzazione;
 - f) aree ai margini dei campi per sepolture in concessione decennale per adulti e bambini;
 - g) campo nati morti;
 - h) campo per parti anatomiche riconoscibili;
 - i) campo per caduti in guerra, caduti per cause di servizio, caduti per la liberazione della patria, campo per persone insignite di medaglia d'oro al valore militare, campo per gli appartenenti alla ex Repubblica Sociale Italiana;
 - j) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
 - k) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - l) reparti destinati a colombari per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
 - m) reparto colombari e ossari provvisori;
 - n) reparto evangelico;
 - o) reparto testimoni di Geova;
 - p) mausoleo sacrario dei caduti;
 - q) ossario comune;
 - r) cinerario comune e giardino delle Rimembranze;
 - s) cinerario gestito da SO.CREM;
 - t) cinerario e cinerario comune presso il nuovo polo crematorio.

Art. 37 Reparti dei cimiteri suburbani

1. I cimiteri suburbani sono suddivisi nei seguenti reparti, secondo le previsioni dei rispettivi piani regolatori:

- a) campo comune per adulti;
- b) campo comune per bambini di età inferiore ai dieci anni;
- c) campi di mineralizzazione;
- d) aree ai margini dei campi per sepolture in concessione decennale per adulti e bambini;
- e) campo nati morti;
- f) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
- g) aree destinate alla costruzione di cappelle;
- h) reparti destinati a colombari, ossari e nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- j) reparto islamico interno al cimitero di Colognola.

Art. 38 Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal sindaco, destinati al seppellimento delle persone defunte ed alla conservazione dei resti mortali, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità religiose professanti culti diversi da quello cattolico.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di vittime di pubblica calamità per le quali è tenuta a disposizione apposita area cimiteriale.

Art. 39 Cimitero per animali d'affezione

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi, esterni ai cimiteri, destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione, secondo le indicazioni tecniche dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A., a tutela dell'igiene pubblica della salute della comunità e dell'ambiente.
2. Per mere esigenze di natura programmatica e di controllo, l'individuazione dell'area verrà comunque inserita nell'ambito del piano regolatore cimiteriale comunale, ovunque sia individuata all'interno del territorio comunale.
3. L'istituzione di cimiteri per animali d'affezione e le loro modalità di funzionamento e gestione sono soggette ad autorizzazione del comune secondo le procedure definite da apposito regolamento comunale.
4. Il comune gestisce la struttura cimiteriale secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
5. La struttura cimiteriale accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia" elencati all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, deceduti sul territorio comunale ovvero che ovunque deceduti siano di proprietà di cittadini residenti nel comune.
6. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita certificazione medica veterinaria escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
7. Al comune compete il controllo sul funzionamento della struttura cimiteriale e la vigilanza in generale sull'applicazione del regolamento di cui al precedente comma 3, nonché la vigilanza igienico sanitaria avvalendosi della competente A.S.L..

Art. 40
Ammissione nei cimiteri cittadini

1. Nei cimiteri cittadini, salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. I defunti non residenti nel comune o non deceduti nel territorio comunale possono essere accolti per il seppellimento esclusivamente in campo comune, comprese le salme decedute sul territorio comunale e trasferite a cassa aperta, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento regionale n. 6/2004, in altro territorio.
3. I defunti deceduti sul territorio comunale e trasferiti temporaneamente in altro comune per la celebrazione di esequie civili o religiose sono ammessi a qualsiasi tipo di sepoltura.
4. Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le persone defunte, titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
6. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.
7. L'ammissione nei reparti speciali riservati ai caduti di cui all'articolo 37, lettere i) ed p), avviene secondo le speciali disposizioni di legge vigenti in materia.
8. L'ammissione nel reparto famedio avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.
9. L'ammissione di resti ossei o ceneri negli ossari è limitata a persone defunte, residenti nel comune o che sono decedute sul territorio comunale, fatta eccezione per resti ossei o ceneri di defunti provenienti da cimiteri di altri comuni, per i quali viene ammessa la tumulazione esclusivamente nel settore catacombe dei portici settentrionali e di ponente.

Art. 41
Ricevimento del feretro presso il cimitero - camera mortuaria

1. La direzione del cimitero riceve i feretri, i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di feti e di parti anatomiche, di ceneri, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio concessioni cimiteriali trasmette alla direzione del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il defunto deve essere sepolto.
3. Le cassette per l'inumazione o la cremazione di feti e di parti anatomiche devono essere accompagnate da una dichiarazione relativa al loro contenuto, rilasciata dalla struttura sanitaria di provenienza.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, in attesa della sepoltura.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto dal vigente tariffario, fatta eccezione per il deposito di defunti residenti o deceduti nel territorio comunale ordinato dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 42

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione a mezzo di stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet comunale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 43

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a dieci anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. La direzione del cimitero, previa istanza da parte degli interessati, può autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età e a persone che aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
5. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
6. Nelle giornate che precedono la festività della commemorazione dei defunti, il dirigente di direzione può stabilire il restringimento dell'orario di accesso a tutti gli automezzi.
7. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal responsabile del cimitero, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
8. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.
9. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
10. All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada o in materia di circolazione stradale.

Art. 44 Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a) tenere un comportamento chiasoso o di disturbo dei visitatori;
 - b) fumare o consumare cibi o bevande;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - e) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
 - f) collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
 - g) piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
 - h) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - i) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - j) accumulare neve sui tumuli;
 - k) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - l) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - m) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - n) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
 - o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - p) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - q) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
 - r) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - s) l'accattonaggio.
2. I divieti predetti, ove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 45 Consegna delle chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso la direzione del cimitero; il responsabile del cimitero o suo delegato, può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.

Art. 46 Reclami del pubblico

1. I reclami o le segnalazioni inerenti i servizi cimiteriali devono essere presentati per iscritto al competente ufficio relazioni col pubblico c/o l'Area Affari Istituzionali – Direzione Assistenza agli

Art. 47
Responsabilità verso terzi

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO VI
SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 48
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa per la quale è prevista la stipula di concessione e il pagamento del relativo canone secondo il vigente tariffario.
3. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo XIII del presente regolamento.
4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
5. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 49
Tumulazione

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo XIII.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei colombari, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 285/1990, della l.r. 33/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato ed in aggiunta, previa verifica della capienza, possono essere tumulati fino a un totale massimo di quattro, fra contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie.
5. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione di uno o più contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie, così come segue:
 - a) ossario maggiore o di fascia: fino a un totale massimo di sei, fra contenitori di resti ossei e urne cinerarie;
 - b) ossario minore o di punta: fino a un totale massimo di quattro, fra contenitori di resti ossei e urne cinerarie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del colombario od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel colombario od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente.
7. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 7, limitatamente alle tombe collettive esistenti alla data del 5 febbraio 2005, prive delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento regionale n. 6/2004, dovrà essere previsto l'adeguamento, ove possibile, all'atto di una nuova tumulazione, in modo tale che ogni feretro venga collocato in un loculo separato, con accesso direttamente dall'esterno, ricavato mediante scavo dal viale antistante. Lo scavo dovrà essere eseguito nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Il concessionario di sepoltura a sistema di tumulazione in colombario od ossario può esercitare il diritto di recesso entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione e chiederne con richiesta motivata, la traslazione in altra sepoltura di tipologia analoga alla precedente. L'ufficio concessioni cimiteriali, valutate le motivazioni addotte nell'istanza e verificata la disponibilità della sepoltura, può concedere il trasferimento in altra posizione a scelta del concessionario, fatto salvo il pagamento, se ed in quanto dovuto, delle eventuali differenze tariffarie per la nuova concessione, oltre alle spese dovute per l'apertura e la chiusura del loculo.

Art. 50 Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in colombario od ossario dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito dal vigente tariffario.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) per coloro che intendono ottenere l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità, a condizione che all'uscita del primo bando utile di assegnazione di aree, venga inoltrata richiesta di partecipazione; in assenza di tale richiesta si procederà, previa diffida, all'estumulazione d'ufficio a spese dell'inadempiente, con l'inumazione del feretro in campo comune;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per i feretri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per indisponibilità di colombari destinati a tumulazione definitiva.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o di ripristino delle sepolture private; scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
 4. L'autorizzazione è rilasciata con validità trimestrale; il canone di occupazione è calcolato proporzionalmente dal giorno della tumulazione al giorno dell'effettiva estumulazione, sulla tariffa base del canone provvisorio trimestrale. La riscossione del canone avverrà all'atto della presentazione dell'istanza di estumulazione.
 5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal piano regolatore cimiteriale.
4. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è, o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. E' consentita la cremazione dei resti mortali, dopo il periodo di inumazione decennale.

Art. 52 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza di dieci anni, non possono essere eseguite, salvo casi particolari e per disposizione dell'autorità giudiziaria o per trasferimento in altra sepoltura, anche in altro cimitero o per la cremazione, e in ogni caso, sempre dietro autorizzazione del sindaco.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti per legge, da ottobre ad aprile, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 53
Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il defunto sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del defunto stesso, ove non completamente mineralizzato, all'inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione o alla cremazione.
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione, secondo quanto prevede l'articolo 50.
3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
4. Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in cinque anni, ridotti a due anni in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.
5. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato alla reinumazione in campo comune.
6. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate con disposizione del dirigente o del responsabile del cimitero.

Art. 54
Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si proceda prima della scadenza della concessione su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione, o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione, o per rotazione di salme all'interno delle tombe collettive in muratura e delle cappelle al fine di disporre di loculi per la tumulazione di altri feretri.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
4. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. I titolari di nuove concessioni di area per tomba o cappella che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto da colombario od ossario al fine di trasferirlo nella nuova sepoltura prima della scadenza della concessione stipulata originariamente per colombario od ossario, hanno diritto ad una riduzione del corrispettivo calcolata in proporzione al periodo di mancato utilizzo della sepoltura. Ogni periodo di occupazione del colombario od ossario, anche se inferiore all'anno, viene considerato anno intero.

Art. 55

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubblicazione all'albo pretorio on-line e all'albo del cimitero per almeno novanta giorni.
2. Su ogni singola sepoltura in concessione prossima alla scadenza, viene affisso preventivamente apposito avviso di durata annuale; al concessionario viene inoltre inviata una comunicazione con l'avviso di scadenza del contratto di concessione.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria di sepolture poste in campo comune è comunicato anticipatamente con cartelli esposti direttamente nei campi interessati per almeno sei mesi; inoltre sulle tombe in concessione decennale poste ai margini del campo comune oggetto di esumazione ordinaria viene affisso un avviso di scadenza, anch'esso di durata semestrale.
4. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, soggetti a reinumazione in campo di mineralizzazione o avviati a cremazione.
5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 56

Raccolta dei resti ossei

1. I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promosse d'ufficio, sono raccolti in idonei contenitori collocati provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione degli aventi diritto qualora volessero provvedere alla cremazione o a una loro collocazione in ossario.
2. Decorso un anno dall'esumazione o estumulazione, in mancanza di disposizioni da parte degli aventi diritto, le ossa vengono definitivamente deposte nell'ossario comune.

Art. 57

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno; nel caso in cui non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Art. 58

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti o conservati in apposito deposito.
2. A richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, valutati sia il buono stato di conservazione dei materiali e delle opere, sia la loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere, qualora si verifichi una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della commissione tecnico artistica non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportarle al di fuori del cimitero. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della commissione tecnico artistica. L'asportazione fuori dal cimitero di opere di tipo seriale o da catalogo, è autorizzata dal responsabile del cimitero ed è a titolo gratuito, previa richiesta scritta da parte del concessionario o degli aventi titolo.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.
5. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.

TITOLO VIII CREMAZIONE

Art. 59

Istituzione del servizio

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Presso il cimitero monumentale è istituito un impianto di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri o resti di cadaveri, che risponde alle norme tecniche e di sicurezza europee in materia.
3. Lo svolgimento del rito crematorio, dalla fase del commiato a quella della consegna delle ceneri, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento degli impianti e per le concessioni di nicchie cinerarie, è svolta da soggetto individuato secondo le norme richiamate al precedente comma 1.
4. Il concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché la massima sicurezza di igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria.
5. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto, mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi. È a pagamento anche il servizio di sepoltura in nicchia cineraria presso il polo crematorio.

6. Le tariffe applicate dal concessionario, sono aggiornate annualmente attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed approvate dalla giunta comunale.
7. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

Art. 60

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da maggioranza assoluta di essi.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
5. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
6. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.

Art. 61

Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. Qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, il defunto deve essere tumulato nei colombari provvisori, salvo successiva estumulazione, fino al momento della cremazione.

Art. 62

Atti conseguenti all'operazione di cremazione

1. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in quattro esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario, uno da

chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile e il quarto sarà conservato presso la direzione del cimitero.

2. Tutte le operazioni di cremazione devono essere trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del polo crematorio.
3. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.
4. Il concessionario fornisce giornalmente alla direzione del cimitero l'elenco delle persone defunte che il giorno successivo faranno ingresso al cimitero per essere avviate alla cremazione. I guardiani esumatori, provvedono a verificarne il transito, annotandolo su apposito tabulato conservato presso la direzione cimiteriale.
5. L'ingresso dei carri funebri verso il polo crematorio è ammesso esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del cimitero.
6. Al concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato, suddiviso per anni, contenente i documenti amministrativi e fiscali delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.
7. Il responsabile del cimitero potrà accedere all'archivio del polo crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al concessionario.

Art. 63 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e all'esterno deve recarne il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli aventi titolo e in base al tipo di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità, in ossario, salvo si disponga per la collocazione in altro tipo di sepoltura privata o per l'affidamento o per la dispersione delle ceneri.
3. Le urne possono essere accolte nelle nicchie cinerarie presso il polo crematorio o in altre nicchie realizzate da associazioni per la cremazione riconosciute a termine del codice civile, costruite in aree cimiteriali avute in concessione dal comune, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Art. 64 Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'ufficiale di stato civile presso il comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio concessioni cimiteriali che autorizza l'affidamento.
4. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune che ha autorizzato l'affidamento.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
8. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
9. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

Art. 65
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero monumentale o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

TITOLO IX
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 66
Piano regolatore cimiteriale

1. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali atti a prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di venti anni successivi all'adozione dei piani medesimi, con la finalità di

favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale è adottato dal consiglio comunale, sentite l'A.S.L., l'A.R.P.A. competenti per territorio e la commissione tecnico artistica per l'espressione del parere consultivo da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 285/1990.
5. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno liberi nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti e della realizzazione di colombari aerati;
 - f) della necessità di prevedere un'area per le inumazioni, la cui superficie minima deve essere calcolata sulla base delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, aumentata del 50%;
 - g) di prevedere un'area espressamente riservata da utilizzare in caso di catastrofe o calamità;
 - h) delle zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per cui prevederne la conservazione o il restauro;
 - i) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - j) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - k) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.
6. Il piano regolatore cimiteriale nel definire l'assetto interno di ciascun cimitero cittadino tiene conto delle dimensioni delle varie tipologie di sepoltura così come segue:
 - a) cappelle: mq. 20 di superficie con altezza minima di m. 5,00 e non oltre m. 6,00 fuori terra estradosso la soletta;
 - b) tombe collettive in muratura per quattro salme: misura di ingombro del monumento m. 2,20 x m. 2,30;
 - c) tombe collettive d'angolo in muratura per quattro salme: misura di ingombro del monumento m. 2,42 x m. 2,42;
 - d) tombe collettive in muratura per due salme sovrapposte: misura di ingombro del monumento m. 1,20 x m. 2,30;
 - e) sepolture a inumazione in campo decennale: misura di ingombro del monumento di m. 2,30 x 1,20, con almeno 0,60 mq. di area verde;
 - f) sepolture a inumazione in campo comune: misura di ingombro del monumento di m. 1 x 2, con almeno 0,60 mq. di area verde;
 - g) sepolture a inumazione in campo bambini: misura di ingombro del monumento di m. 1,50 x 0,75, con almeno mq. 0,30 di area verde;
 - h) sepolture di nati morti: misura di ingombro di m. 0,60 x m. 0,40;

- i) colombario: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- j) colombario per la tumulazione di feretri di bambini: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 1,45 di lunghezza, a m. 0,44 di larghezza, m. 0,44 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- k) ossario individuale: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 X m. 0,30 X m. 0,30;
- l) nicchia cineraria individuale: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 X m. 0,40 X m. 0,40.

Art. 67

Costruzione e ornamentazione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dirigenziale, previo parere della commissione tecnico-artistica cimiteriale e previo parere vincolante della commissione edilizia. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dalla direzione del cimitero, e firmata dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
5. La domanda deve essere corredata dai relativi progetti in sei copie e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20. Sono inoltre da allegare in duplice copia, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato e una relazione per il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo ed in specie, dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
8. Il progetto deve essere corredato anche del plastico in scala della cappella costruenda.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di manutenzione straordinaria.
11. La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
12. Oltre alla superficie concessa per la realizzazione della cappella è ammessa la costruzione di un marciapiede o di un contorno perimetrale avente una larghezza massima di 25 cm. e un'altezza massima fuori terra di 3 cm..
13. Il collaudo tecnico-amministrativo è effettuato dal responsabile del cimitero o da un tecnico comunale abilitato; per il collaudo statico il committente dovrà invece nominare un tecnico idoneo che non potrà essere il medesimo che ha effettuato la calcolazione delle strutture.

Art. 68

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura e spese alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento con adeguato spessore in relazione all'alzata e tenuto conto del contesto in cui si colloca.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere autorizzata con provvedimento dirigenziale, previo parere della commissione tecnico artistica e previo parere vincolante della commissione edilizia, nonché del tecnico comunale abilitato. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Ogni camera è realizzata in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. L'autorizzazione alla costruzione di tomba è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dalla direzione del cimitero e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
7. La domanda deve essere corredata dal progetto del monumento in sei copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Sono inoltre da allegare in duplice copia, il progetto della camera in muratura ed eventuale vestibolo, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato.
8. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore. Non è in ogni caso ammessa la posa di opere di tipo seriale o da catalogo.
9. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
10. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
11. Il collaudo tecnico-amministrativo è effettuato dal responsabile del cimitero e da un tecnico comunale abilitato.

Art. 69

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione decennale

1. Sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera entro il termine perentorio di un anno dall'inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento dirigenziale, previo parere della commissione tecnico artistica.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dall'inumazione della salma.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dalla direzione del cimitero e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.

5. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Art. 70

Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo alfanumerico progressivo fornito dalla direzione del cimitero.
2. La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.
3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del cimitero, su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba di analoga dimensione; nel campo bambini è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 1,50 x m. 0,75 e nel campo nati morti è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 0,60 x m. 0,40. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini.
4. Per la fossa di adulti è consentita la posa, a uso provvisorio o giardinetto, di cordonati di pietra naturale, della misura non superiore a m. 1,60 x m. 0,60, per la quale non è dovuto il pagamento di corrispettivo.
5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 1.
6. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
7. La posa dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
8. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Art. 71

Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti

1. In cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive e di altri materiali facilmente deteriorabili e alterabili.

Art. 72

Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di colombari, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
3. Sulle lapidi sono ammessi portafiori e lampade votive che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' consentita l'apposizione della fotografia del defunto purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, oltre all'incisione o all'applicazione di immagini sacre o pertinenti alla sacralità del luogo, solo se di piccole dimensioni.
5. I materiali che compongono le varie ornamentazioni di colombari, ossari e nicchie cinerarie possono essere in bronzo, rame, marmo, porcellana, acciaio inox o trattato con trattamento anticorrosione, peltro, vetro e cristallo.

Art. 73

Ornamentazioni, epigrafi e scritte "A ricordo"

1. La posa in opera di ornamentazioni quali portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive ed epigrafi o altre decorazioni aggiuntive da apporre sulla sepoltura, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile del cimitero, a domanda resa su apposito modulo fornito dalla direzione del cimitero, presentata a cura dell'interessato, controfirmata dal marmista esecutore.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga richiesta l'approvazione di un'epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.
3. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono ammesse espressioni o citazioni in altra lingua purché accompagnate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
4. Oltre al nome, cognome e date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto e all'identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero, le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'epigrafista.
5. Le funzioni di epigrafista sono svolte da un membro della commissione tecnico artistica.
6. La modifica o la sostituzione dell'epigrafe è sempre soggetta ad approvazione dell'epigrafista e alle disposizioni del presente articolo; le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse d'ufficio a spese del titolare di concessione e previa diffida.
7. La mancata approvazione di un'epigrafe consente al richiedente di sottoporre la stessa al parere vincolante della commissione tecnico artistica.
8. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte altrove è ammessa l'apposizione di segni funerari, fra cui anche la fotografia del defunto che si vuole ricordare, con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva "A ricordo".

Art. 74

Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. La messa a dimora di piante e fiori ornamentali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento qualora le piante arrechino danno o siano di pregiudizio alle sepolture confinanti o ai passanti o per specifiche ragioni di pubblico interesse.
4. Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.
5. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione.
6. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi, quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 75
Obbligo di manutenzione delle sepolture

1. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. La direzione del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e qualora venga accertato che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, rilasciata su domanda dell'interessato.

TITOLO X
COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA DEL CIMITERO

Art. 76
Nomina e composizione della commissione consultiva

1. E' istituita una commissione consultiva denominata commissione tecnico artistica, presieduta dal dirigente, all'uopo preposto.
2. La commissione è costituita da sette esperti in materie tecniche ed artistiche nominati dalla giunta comunale; della commissione fa inoltre parte, quale membro di diritto, il responsabile del cimitero, che svolge anche le funzioni di segretario.
3. I membri durano in carica cinque anni e allo scadere dell'amministrazione comunale la commissione decade dall'incarico.
4. Le modalità di convocazione, il numero legale necessario ai fini della validità della seduta, le modalità di discussione e di verbalizzazione e ogni altro aspetto inerente al funzionamento della commissione sono disciplinati da un apposito regolamento interno deliberato dalla commissione e soggetto ad approvazione della giunta comunale.

Art. 77

Compiti della commissione consultiva

1. La commissione esprime pareri obbligatori sui progetti di costruzione di tombe e cappelle, sui monumenti di ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione decennale e sulle tombe, sui progetti di manutenzione straordinaria di tombe e cappelle, sull'opportunità di far rientrare, alla scadenza della relativa concessione, le aree verdi di pertinenza di tombe e cappelle, nella disponibilità del comune.
A tal fine:
 - a) esamina i progetti sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte;
 - b) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano confacenti alla dignità del luogo;
 - c) stabilisce qualità e misure idonee dei materiali da impiegarsi;
 - d) verifica la corrispondenza tra i progetti presentati e le previsioni del piano regolatore cimiteriale.
2. I pareri espressi dalla commissione devono essere congruamente motivati.
3. La commissione svolge funzioni consultive per tutto ciò che riguarda l'ordinamento tecnico ed estetico del cimitero.
4. La commissione procede inoltre alla stima delle tombe e delle cappelle tornate nella disponibilità del comune per scadenza della concessione o per decadenza.

TITOLO XI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 78

Servizio di illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.
4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
5. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.

9. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

TITOLO XII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 79 Responsabile del cimitero

1. Alla direzione del cimitero è preposto un funzionario comunale con la qualifica funzionale prevista nella dotazione organica.
2. Sono compiti specifici del responsabile del cimitero disporre e vigilare:
 - a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
 - b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
 - c) sul rispetto delle convenzioni con le autorità ecclesiastiche per i servizi religiosi all'interno del cimitero;
 - d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
 - e) sul personale addetto al cimitero monumentale e ai cimiteri suburbani circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - f) per la compilazione dell'inventario dei mobili e delle attrezzature in dotazione.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal responsabile del cimitero d'intesa e in collaborazione con la direzione lavori pubblici.
4. Il responsabile del cimitero svolge, eventualmente coadiuvato da apposito personale posto alle sue dipendenze, i seguenti compiti di natura tecnica:
 - a) controlla le murazioni, le cripte, le lapidi, i monumenti, le cappelle e ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità;
 - c) provvede al regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva.

Art. 80 Personale amministrativo

1. Gli impiegati assegnati agli uffici cimiteriali facenti capo al responsabile del cimitero svolgono tutte le mansioni di carattere amministrativo loro affidate.

Art. 81
Guardiani esumatori

1. Sono compiti specifici dei guardiani esumatori:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso del cimitero secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, del tempio crematorio, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e della sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, alla direzione;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - j) eseguire tutte le operazioni riguardanti le traslazioni di cadaveri o di resti mortali, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - k) traslare il defunto dalla cella frigorifera al lettino autoptico, in caso di esecuzione di autopsia;
 - l) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 58 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

Art. 82
Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
 - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso i cimiteri per spogliatoio e docce.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - aa) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - bb) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
 - cc) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- dd) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- ee) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. I guardiani esumatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica e ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XIII CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 83 Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) tombe e cappelle di proprietà del comune;
 - b) colombari, di punta (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
 - c) colombari aerati, ove previsto da piano regolatore cimiteriale;
 - d) ossari minori o maggiori;
 - e) nicchie cinerarie.
2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione decennale delle salme ai margini dei campi;
 - b) all'impianto, a cura e spese dei privati, di campi di inumazione per collettività, di dimensioni non inferiori a mq. 50;
 - c) alla costruzione, a cura e spese di privati, di cappelle, di tombe in muratura per due salme sovrapposte o per quattro salme, nonché di tombe d'angolo in muratura per quattro salme, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo IX del presente regolamento.

Art. 84 Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

5. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 85

Onerosità della concessione – Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dall'emissione ovvero mediante pagamento con carta di credito o bancomat con l'utilizzo del dispositivo POS, qualora operante, presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
2. In mancanza del pagamento non sarà emanato il provvedimento dirigenziale di rilascio della concessione né si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente e reinumati in campo comune.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 86

Durata della concessione e decorrenza

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:
 - a) ai margini dei campi nei luoghi designati dal piano regolatore cimiteriale: anni dieci
 - b) aree destinate all'impianto di campi di inumazione per collettività: anni dieci
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari minori o maggiori: anni trenta o cinquanta
 - b) cinerari: anni trenta o cinquanta
 - c) colombari di punta o di fascia: anni trenta o cinquanta
 - d) aree per tombe collettive: anni trenta o cinquanta
 - e) aree per cappelle: anni settantacinque
 - f) tombe di proprietà del comune: anni cinquanta
 - g) cappelle di proprietà del comune: anni settantacinque
 - h) rinnovo alla scadenza di aree per cappelle e tombe collettive: anni trenta

Art. 87

Variazioni anagrafiche e della durata della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso l'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.

2. Per le sepolture in ossari, cinerari, colombari e tombe collettive, quando la concessione cimiteriale è originariamente stabilita in trenta anni, è consentita nel corso del trentennio o entro i tre mesi successivi alla sua scadenza, la variazione della durata con possibilità di estensione della stessa a cinquanta anni.
3. Il concessionario che intende variare la durata della concessione a norma del comma 2 deve versare, a titolo di integrazione del canone, la differenza tra la tariffa cinquantennale e quella trentennale prevista al momento della presentazione della domanda di variazione.
4. L'estensione della durata viene concessa previa verifica da parte della direzione del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e deve risultare da apposito contratto, ferma restando la decorrenza originaria della concessione.
5. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 88 **Rinnovo della concessione**

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione decennale ai margini dei campi e di sepolture a tumulazione in colombari, in ossari o in nicchie cinerarie non sono ulteriormente rinnovabili alla scadenza massima prevista dal precedente articolo 87, e ciò per necessità di rotazione.
2. Le concessioni relative a campi di inumazione per collettività possono essere rinnovate entro la scadenza per un altro periodo di durata equivalente secondo quanto indicato dall'articolo 87, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il responsabile del cimitero accerti che le ornamentazioni poste sulle singole fosse siano in lodevole stato di manutenzione.
3. Anche in caso di rinnovo della concessione in uso del campo di cui al comma precedente, i defunti inumati sono soggetti all'ordinario turno di rotazione decennale. Le fosse liberate per effetto delle esumazioni possono essere utilizzate dal concessionario per la sepoltura di nuovi defunti.
4. Le concessioni relative a tombe collettive e a cappelle costituite anche da teste, vani o angoli di portico, possono essere rinnovate entro tre mesi successivi alla scadenza per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 87, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura e a condizione che la direzione del cimitero accerti che le sepolture siano in lodevole stato di manutenzione.
5. Per le aree verdi di pertinenza di tombe e cappelle è prevista la possibilità, ad ogni scadenza della concessione, di sottoporre alla valutazione della commissione tecnico artistica del cimitero di farle rientrare nella disponibilità del comune; la tariffa della concessione per esse deve applicarsi nella misura ridotta del 40% rispetto a quella della concessione della tomba o della cappella.
6. Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 89 **Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni**

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, il comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, salvo

le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.

3. Il comune, quando non sia necessario procedere alla demolizione per cattivo stato di conservazione di cappelle o tombe rientrate nella propria disponibilità patrimoniale, procede a nuova assegnazione mediante asta pubblica, secondo il disposto dell'articolo 96 del presente regolamento.

Art. 90 **Concessioni con titolarità plurima**

1. La concessione in uso di cappella ovvero di area per la costruzione di cappella, può essere intestata anche a una pluralità di persone che risponderanno in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate, per tutte le obbligazioni che dovessero insorgere nei confronti del comune e che a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 91 **Diritto di sepolcro**

1. La tumulazione in qualsiasi tipo di sepoltura è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima di sepolcro ed è a favore del concessionario, degli appartenenti al suo nucleo familiare, dei suoi conviventi more uxorio e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.
2. I nominativi delle salme da tumulare, ivi comprese eventuali successive sostituzioni e/o integrazioni, devono essere elencate in apposita dichiarazione sottoscritta dal concessionario e resa all'ufficio concessioni. Le sostituzioni e/o le integrazioni, possono avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al suo nucleo familiare. A tali effetti si intendono far parte del nucleo familiare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.
4. Non fanno parte del nucleo familiare i figli naturali non riconosciuti ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.
5. Il diritto di sepolcro esercitato da associazioni o enti è riservato alla sepoltura di persone per le quali al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
6. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.

Art. 92 **Opposizione al diritto di sepolcro**

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

Art. 93
Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto, fermo restando il disposto dell'articolo 31 comma 4 del presente regolamento.
4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

TITOLO XIV
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 94
Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 97 comma 3, 98 comma 3, inerenti i criteri di assegnazione delle sepolture e delle aree e dall'art. 100 inerente la concessione di colombari in assegno, il rilascio di concessioni cimiteriali deve avvenire a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone defunte, a seconda che si tratti di cadavere, resti ossei, ceneri.
2. Nel caso in cui l'avente titolo intenda ottenere in concessione una cappella o una tomba collettiva di proprietà del comune o un'area per la costruzione di cappella o tomba collettiva, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 degli artt. 97 e 98, viene consentita l'assegnazione solo in presenza di persona defunta da tumulare anche sotto forma di resti ossei o ceneri; in presenza di feretro, si può procedere alla tumulazione in colombario provvisorio a norma dell'articolo 51 del presente regolamento.
3. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del presente regolamento.
4. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 95

Criteria di assegnazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. I colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo, campata per campata, dal piano più basso, in verticale dalla prima fila alla quinta fila per i colombari, e dalla prima fila alla sesta fila per gli ossari o nicchie cinerarie, procedendo da sinistra verso destra. I colombari dalla sesta alla ottava fila e gli ossari o nicchie cinerarie dalla settima fila alla dodicesima fila sono assegnati a chi ne faccia esplicita richiesta in ordine progressivo di campata, procedendo da sinistra verso destra.
2. I colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato.
3. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti ossei o di ceneri di defunti provenienti anche da cimiteri di altri comuni ma limitatamente al settore catacombe dei portici settentrionali e di ponente.
4. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

Art. 96

Criteria di assegnazione di cappelle e di tombe di proprietà comunale

1. Le cappelle e le tombe di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
2. Possono partecipare all'asta pubblica coloro che dimostrino di avere presso i cimiteri cittadini almeno un defunto cui la sepoltura è destinata.
3. Possono partecipare all'asta pubblica coloro i quali abbiano compiuto il settantesimo anno di età e abbiano la propria residenza nel comune di Bergamo. Tale possibilità è consentita in assenza di defunto.
4. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola cappella o tomba viene determinata dalla commissione tecnico artistica con provvedimento motivato, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di feretri o di contenitori di resti ossei o ceneri che possono esservi tumulati.
5. Oltre alla somma offerta per la cappella o per la tomba, l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.
6. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della successiva effettuazione dei lavori; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 99 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
7. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo del manufatto.
8. L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei mesi dall'aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della cappella o della tomba aggiudicata. Non è consentita la tumulazione di alcun defunto fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 112.
9. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali è incaricato di redigere l'elenco di cappelle e di tombe di proprietà comunale disponibili a nuova assegnazione e contenente sia le caratteristiche strutturali e la posizione delle sepolture, sia il valore a base d'asta predeterminato dalla commissione tecnico artistica; detto elenco verrà trasmesso all'agenzia

contratti, che entro sessanta giorni dal suo ricevimento, avvierà la procedura di indizione dell'asta.

10. Per le cappelle e le tombe la cui asta è andata deserta, l'ufficio concessioni cimiteriali provvede alla diretta assegnazione all'avente titolo che avanzi espressa richiesta di concessione cimiteriale, entro due anni dalla data di pubblicazione del bando d'asta all'albo pretorio e che dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
11. A ciascun tipo di sepoltura assegnato secondo il disposto del precedente comma, verrà applicato il valore a base d'asta predeterminato dalla commissione tecnico artistica maggiorato del dieci per cento.

Art. 97

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle e di tombe

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e qualora si verificasse la disponibilità, l'ufficio concessioni cimiteriali predispone un avviso di assegnazione di aree disponibili per la costruzione di cappelle o di tombe.
2. Possono richiedere l'assegnazione di una sepoltura coloro che dimostrino di avere presso i cimiteri cittadini almeno un defunto cui la sepoltura è destinata.
3. Possono richiedere concessione di area per tomba o cappella coloro i quali abbiano compiuto il settantesimo anno di età e abbiano la propria residenza nel comune di Bergamo. Tale possibilità è consentita in assenza di defunto. In tale caso è fatto obbligo all'assegnatario di provvedere alla costruzione del manufatto ipogeo dotato di vestibolo nonché del relativo monumento. Per quanto attiene le cappelle le caratteristiche del manufatto non comprenderanno la parte ipogea ed il vestibolo.
4. L'avviso di assegnazione delle aree di cui al comma precedente viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e affisso per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
5. Nell'avviso viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, deve essere specificata l'area tra quelle indicate nell'avviso, per la quale si intende concorrere; nella stessa domanda è consentito indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altro richiedente, l'assegnazione di altre aree disponibili.
6. A garanzia dell'esecuzione dei lavori l'assegnatario deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 99.
7. Le aree per la costruzione di tombe e cappelle vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i.. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni area in concessione è costituita dal prezzo stabilito, per la specifica sepoltura, nel vigente regolamento.
8. Cessato il termine di presentazione delle domande, per ciascuna delle aree disponibili viene redatta una graduatoria attribuendo un punteggio tra le domande pervenute. Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:
 - a) sei punti per la migliore offerta economica;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei colombari provvisori;
 - c) due punti se il defunto è tumulato in altra cappella o tomba;
 - d) un punto se il defunto è tumulato in un colombario definitivo.
9. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
10. Qualora vi siano più richieste per la stessa area, a parità di punteggio, si tiene conto dell'antecedenza della data di morte del defunto.
11. La graduatoria finale viene pubblicata all'albo pretorio, all'albo cimiteriale e presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

12. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini entro i quali richiedere l'autorizzazione alla costruzione, ovvero entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area, così come previsto dagli articoli 68, comma 3, e 69, comma 5 del presente regolamento.
13. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
14. Le aree sono assegnate, evitando di creare interruzioni di sequenza lungo i fronti dei campi.

Art. 98 Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di cappella o di tomba collettiva in muratura il richiedente deve prestare cauzione come garanzia della realizzazione della sepoltura.
2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione decennale ai margini dei campi, a garanzia della posa in opera del monumento.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, con deposito presso la tesoreria comunale di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
5. Il comune trattiene la cauzione versata nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente della concessione non accetta l'area assegnata a mezzo di avviso di concorso o si rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione della sepoltura o la domanda di approvazione della sepoltura ad inumazione decennale ai margini dei campi, entro i termini prestabiliti, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 105 del presente regolamento;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza, di cui all'articolo 105 del presente regolamento;
 - d) se le sepolture realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 105 del presente regolamento.
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle sepolture realizzate.

Art. 99 Concessione di colombario "in assegno"

1. Il rilascio di concessione di colombari destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi "in assegno", è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) il colombario richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il settantesimo anno di età;
 - b) la concessione di colombario in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro colombario destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente o parente di primo grado del richiedente il colombario in assegno;

- c) fermo restando il disposto dell'articolo 101 comma 1 del presente regolamento il colombario richiesto in assegno deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
2. La concessione di colombari in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza per eventuali periodi successivi, di durata quinquennale ciascuno, sempre che il colombario non sia stato nel frattempo occupato dal feretro della persona defunta cui era destinato.
 3. Per la concessione di colombario in assegno è dovuto un canone proporzionale al periodo richiesto, pari a un terzo, in caso di concessione decennale o a un sesto in caso di concessione quinquennale del canone applicato per la concessione in uso trentennale del colombario.
 4. Non è previsto alcun rimborso nel caso di decesso del concessionario antecedente al periodo di scadenza stabilito in concessione.
 5. Il titolare di concessione di colombario in assegno può, con dichiarazione scritta, consentire la tumulazione di persona defunta diversa da quella cui era originariamente destinata la sepoltura, ma limitatamente al coniuge, convivente o a parenti di primo grado.
 6. Al momento del decesso della persona cui è destinato il colombario in assegno, gli aventi titolo devono presentare la domanda per ottenere la concessione in uso del colombario che avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, con pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento del rilascio della nuova concessione.
 7. Qualora si verifichi una situazione di carenza di colombari il dirigente, su indirizzo della giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di concessioni di colombari in assegno.

Art. 100

Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. E' fatto divieto di traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, se non verso cappelle o tombe di famiglia di nuova assegnazione, dove sia stato acquisito il diritto di sepoltura.
2. La traslazione di feretro, di resti ossei o di ceneri da tumulare in cappelle o in tombe di famiglia di cui al comma 1 prevede la possibilità di recuperare a favore del concessionario, il canone versato per la precedente sepoltura, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.
3. In deroga al comma 1 e previa autorizzazione del dirigente rilasciata dietro istanza degli interessati, nell'anno solare è consentito fare estumulazioni straordinarie per traslazione di feretro da colombario a colombario, e di resti ossei o di ceneri da ossario ad ossario, in numero non superiore a quindici per ciascuna tipologia, nell'ambito dell'intero contesto cimiteriale e alle seguenti condizioni:
 - rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova con il pagamento del canone vigente all'atto della stipula del contratto e con nuova decorrenza;
 - spese dell'operazione interamente a carico del richiedente;
 - richiedente affetto da patologie certificate da documentazione medica che precludano l'utilizzo di scale metalliche mobili, in rapporto di parentela di primo grado o di coniugio rispetto al defunto;
4. Le richieste saranno accolte secondo la data di presentazione, fino al limite annuo sopra previsto e la graduatoria stilata avrà durata illimitata nel tempo, salvo il venir meno dell'interesse del richiedente o dei requisiti dello stesso.

TITOLO XV ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 101 Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dal successivo articolo 106.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, vi provvede direttamente la direzione del cimitero che valuterà di volta in volta l'opportunità circa la sistemazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 102 Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata, sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione o estumulazione di cadavere, di ossei o di ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti, secondo quanto prevede il regolamento comunale dei contratti in materia di transazioni.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso, fatto salvo il diritto di recupero del canone precedentemente versato a favore del concessionario in caso di traslazione di feretri, di resti ossei o di ceneri in cappelle o in tombe di famiglia di nuova acquisizione.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, o in assenza, dai suoi successori.

Art. 103 Revoca

1. E in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal dirigente con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno sessanta giorni prima dalla sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e all'albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali.
5. L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

Art. 104 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, da resti ossei o da ceneri per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli del titolo IX del presente regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 76;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per la durata rispettivamente di quindici e di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

Art. 105 Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.
2. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.
3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

TITOLO XVI
IMPRESSE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 106
Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 107
Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati devono valersi dell'opera di imprese private a loro libera scelta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 108
Registro matricola

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente le imprese private che intendono operare all'interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dalla direzione del cimitero e affisso all'albo cimiteriale.
2. L'iscrizione nel registro e l'eventuale rinnovo è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate allegghino alla domanda i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) polizza assicurativa per responsabilità derivanti da eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori e i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla giunta comunale.
3. Periodicamente la direzione del cimitero provvede alla revisione del registro previa presentazione della documentazione aggiornata di cui al comma precedente; l'iscrizione al registro può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.
4. In caso di violazioni od inosservanza da parte delle imprese iscritte o dei loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, il dirigente, con provvedimento motivato dispone la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.
5. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 109

Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale

1. Nella costruzione di cappelle o di tombe in muratura l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dalla direzione del cimitero.
3. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
4. I laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; la direzione del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. E' vietato occupare spazi attigui all'area di lavoro senza l'autorizzazione della direzione del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo di cui al vigente tariffario.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone appositamente individuate dalla direzione del cimitero e nascoste alla vista dei visitatori.
7. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato dal tariffario vigente.
8. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
9. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero o posti nei luoghi e nei modi indicati dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano resti ossei ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
10. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dalla direzione del cimitero; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
11. Lungo i viali possono transitare i veicoli di larghezza tale da non causare danni a cose o a persone.
12. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
13. Durante i lavori, il personale delle imprese è tenuto ad indossare in modo ben visibile, il cartellino identificativo ed abiti consoni alla sacralità del luogo, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.
14. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 110

Orari di lavoro per le imprese

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 111
Vigilanza e collaudo di opere

1. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il responsabile del cimitero collauda le opere sotto il profilo tecnico-amministrativo, accertando a lavori ultimati la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo e la restituzione della cauzione precedentemente versata. Il collaudo statico delle cappelle avviene sotto la vigilanza degli uffici tecnici comunali.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

TITOLO XVII
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 112
Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento di salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
3. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Bergamo, devono produrre la loro

autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

5. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre e un'adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni di legge;
 - c) direttore tecnico dotato di poteri direttivi, e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi previsti per legge;
 - d) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi previsti per legge.
6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

Art. 113 Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di pompe funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. E' vietato:
 - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 114 Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.

TITOLO XVIII REGISTRI

Art. 115

Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) canone di concessione versato, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
6. E' tenuto anche lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
7. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 116

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero:
 - a) il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - b) lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.
2. Il registro cronologico e lo schedario dei defunti sono tenuti anche mediante mezzi informatici.

Art. 117

Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuta la registrazione informatica dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati.
2. Il prospetto contenente gli ingressi e le uscite giornaliere di defunti è trasmesso puntualmente alla direzione cimiteriale al fine di consentire l'organizzazione di tutte le operazioni cimiteriali da svolgere in giornata all'interno del cimitero.

Art. 118

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 119

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso la direzione del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che vengono giornalmente effettuate.
2. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi in un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o disposizione speciale la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO XIX
RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 120
Classificazione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
 - c) rifiuti da sala autoptica.

Art. 121
Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente articolo 121 devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale.

TITOLO XX
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122
Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVII del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Bergamo, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Bergamo.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i..
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal dirigente.

Art. 123
Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, alla legge regionale n. 33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

Art. 124
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

3. Le concessioni perpetue alla scadenza del periodo indicato nell'atto di concessione stesso, possono essere rinnovate alle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 89 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui per la riconferma della concessione sia stato versato il cinquanta per cento della tariffa, a norma dell'articolo 171, terzo comma del regolamento del cimitero approvato con deliberazione del consiglio comunale 4 giugno 1960, n. 19468, la rotazione delle salme nelle sepolture è consentita, nei limiti generali indicati dall'articolo 55 comma 1 del presente regolamento, a condizione che il concessionario versi il cinquanta per cento della tariffa vigente al momento della richiesta di effettuare la rotazione rapportata agli anni residui.
5. Alla scadenza delle concessioni di aree per tomba per una salma o per tre salme sovrapposte, rilasciate sotto il vigore dei precedenti regolamenti comunali del cimitero, per il rinnovo della concessione è dovuto il canone previsto dal vigente tariffario per la concessione di aree per tomba per due salme; alla scadenza delle concessioni di aree per tomba per sei salme, per il rinnovo della concessione o per il rilascio di una nuova concessione a norma dell'articolo 97 è dovuto il canone previsto dal vigente tariffario per la concessione di aree per tomba a quattro salme.

Art. 125

Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli aventi titolo dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova, i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo XIII del presente regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto dal vigente tariffario, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora gli aventi titolo non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura.

Art. 126

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

INDICE

| | | |
|-------------------|--|---------|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Art. 1 - | Oggetto | pag. 1 |
| Art. 2 - | Definizioni | pag. 1 |
| Art. 3 - | Competenze | pag. 4 |
| Art. 4 - | Servizi gratuiti e a pagamento | pag. 4 |
| TITOLO II | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO | |
| Art. 5 - | Dichiarazione di morte | pag. 5 |
| Art. 6 - | Denuncia della causa di morte | pag. 5 |
| Art. 7 - | Accertamenti necroscopici | pag. 6 |
| Art. 8 - | Referto all'autorità giudiziaria | pag. 6 |
| Art. 9 - | Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane | pag. 6 |
| Art. 10 - | Termini di osservazione | pag. 7 |
| Art. 11 - | Modalità di osservazione | pag. 7 |
| Art. 12 - | Deposito di osservazione e obitorio | pag. 7 |
| Art. 13 - | Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento | pag. 8 |
| Art. 14 - | Riscontro diagnostico e autopsia | pag. 8 |
| Art. 15 - | Sala per autopsie | pag. 8 |
| Art. 16 - | Trattamenti conservativi | pag. 8 |
| Art. 17 - | Cadaveri a disposizione della scienza | pag. 9 |
| Art. 18 - | Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico | pag. 9 |
| TITOLO III | FERETRI | |
| Art. 19 - | Deposizione del defunto nella cassa funebre | pag. 10 |
| Art. 20 - | Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie | pag. 10 |
| Art. 21 - | Verifiche preventive al trasporto di cadavere | pag. 11 |
| TITOLO IV | TRASPORTO FUNEBRE | |
| Art. 22 - | Norme generali per il trasporto funebre | pag. 12 |
| Art. 23 - | Trasporto di salma | pag. 12 |
| Art. 24 - | Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali | pag. 13 |
| Art. 25 - | Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | pag. 13 |
| Art. 26 - | Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione | pag. 13 |
| Art. 27 - | Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni | pag. 14 |
| Art. 28 - | Trasporto in luogo diverso dal cimitero | pag. 14 |
| Art. 29 - | Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario | pag. 14 |
| Art. 30 - | Facoltà di disporre del defunto e dei funerali | pag. 15 |
| Art. 31 - | Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili | pag. 15 |
| Art. 32 - | Sosta di autofunebri di passaggio | pag. 16 |
| Art. 33 - | Vigilanza sui trasporti | pag. 16 |
| TITOLO V | POLIZIA DEI CIMITERI | |
| Art. 34 - | Disposizioni generali | pag. 16 |
| Art. 35 - | Elenco dei cimiteri | pag. 17 |
| Art. 36 - | Reparti del cimitero monumentale | pag. 17 |
| Art. 37 - | Reparti dei cimiteri suburbani | pag. 17 |
| Art. 38 - | Reparti speciali | pag. 18 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| Art. 39 - | Cimitero per animali d'affezione | pag. 18 |
| Art. 40 - | Ammissione nei cimiteri cittadini | pag. 19 |
| Art. 41 - | Ricevimento del feretro presso il cimitero – camera mortuaria | pag. 19 |
| Art. 42 - | Orario di apertura e chiusura dei cimiteri | pag. 20 |
| Art. 43 - | Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare | pag. 20 |
| Art. 44 - | Divieti | pag. 21 |
| Art. 45 - | Consegna delle chiavi delle cappelle | pag. 21 |
| Art. 46 - | Reclami del pubblico | pag. 21 |
| Art. 47 - | Responsabilità verso terzi | pag. 22 |

TITOLO VI SISTEMI DI SEPOLTURA

| | | |
|-----------|----------------------|---------|
| Art. 48 - | Inumazione | pag. 22 |
| Art. 49 - | Tumulazione | pag. 22 |
| Art. 50 - | Deposito provvisorio | pag. 23 |

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

| | | |
|-----------|---|---------|
| Art. 51 - | Esumazioni ordinarie | pag. 24 |
| Art. 52 - | Esumazioni straordinarie | pag. 24 |
| Art. 53 - | Estumulazioni ordinarie | pag. 25 |
| Art. 54 - | Estumulazioni straordinarie | pag. 25 |
| Art. 55 - | Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie | pag. 26 |
| Art. 56 - | Raccolta dei resti ossei | pag. 26 |
| Art. 57 - | Oggetti da recuperare | pag. 26 |
| Art. 58 - | Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture | pag. 27 |

TITOLO VIII CREMAZIONE

| | | |
|-----------|--|---------|
| Art. 59 - | Istituzione del servizio | pag. 27 |
| Art. 60 - | Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione | pag. 28 |
| Art. 61 - | Termini per la cremazione | pag. 28 |
| Art. 62 - | Atti conseguenti all'operazione di cremazione | pag. 28 |
| Art. 63 - | Urne cinerarie | pag. 29 |
| Art. 64 - | Affidamento delle ceneri | pag. 29 |
| Art. 65 - | Dispersione delle ceneri | pag. 30 |

TITOLO IX PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

| | | |
|-----------|---|---------|
| Art. 66 - | Piano regolatore cimiteriale | pag. 30 |
| Art. 67 - | Costruzione e ornamentazione di cappelle | pag. 32 |
| Art. 68 - | Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura | pag. 33 |
| Art. 69 - | Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione decennale | pag. 33 |
| Art. 70 - | Cippo e ornamentazioni delle sepolture in campo comune | pag. 34 |
| Art. 71 - | Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti | pag. 34 |
| Art. 72 - | Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie | pag. 35 |
| Art. 73 - | Ornamentazioni, epigrafi e scritte "A ricordo" | pag. 35 |
| Art. 74 - | Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali | pag. 35 |
| Art. 75 - | Obbligo di manutenzione delle sepolture | pag. 36 |

TITOLO X COMMISSIONE TECNICO-ARTISTICA DEL CIMITERO

| | | |
|-----------|--|---------|
| Art. 76 - | Nomina e composizione della commissione consultiva | pag. 36 |
| Art. 77 - | Compiti della commissione consultiva | pag. 37 |

TITOLO XI ILLUMINAZIONE VOTIVA

| | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| Art. 78 - | Servizio di illuminazione votiva | pag. 37 |
|-----------|----------------------------------|---------|

| | | |
|---------------------|---|---------|
| TITOLO XII | PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI | |
| Art. 79 - | Responsabile del cimitero | pag. 38 |
| Art. 80 - | Personale amministrativo | pag. 38 |
| Art. 81 - | Guardiani esumatori | pag. 39 |
| Art. 82 - | Doveri generali del personale addetto ai cimiteri | pag. 39 |
| TITOLO XIII | CONCESSIONI CIMITERIALI | |
| Art. 83 - | Tipologia delle sepolture in concessione | pag. 40 |
| Art. 84 - | Provvedimento concessorio – Contratto di concessione | pag. 40 |
| Art. 85 - | Onerosità della concessione - Pagamento | pag. 41 |
| Art. 86 - | Durata della concessione e decorrenza | pag. 41 |
| Art. 87 - | Variazioni anagrafiche e della durata della concessione | pag. 41 |
| Art. 88 - | Rinnovo della concessione | pag. 42 |
| Art. 89 - | Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni | pag. 42 |
| Art. 90 - | Concessioni con titolarità plurima | pag. 43 |
| Art. 91 - | Diritto di sepolcro | pag. 43 |
| Art. 92 - | Opposizione al diritto di sepolcro | pag. 43 |
| Art. 93- | Successione nella concessione | pag. 44 |
| TITOLO XIV | CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE | |
| Art. 94 - | Criteri generali per l’assegnazione delle sepolture | pag. 44 |
| Art. 95 - | Criteri di assegnazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie | pag. 45 |
| Art. 96 - | Criteri di assegnazione di cappelle e di tombe di proprietà comunale | pag. 45 |
| Art. 97 - | Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle e di tombe | pag. 46 |
| Art. 98 - | Cauzione | pag. 47 |
| Art. 99 - | Concessione di colombario “in assegno” | pag. 47 |
| Art. 100 - | Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura | pag. 48 |
| TITOLO XV | ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI | |
| Art. 101 - | Scadenza | pag. 49 |
| Art. 102 - | Rinuncia | pag. 49 |
| Art. 103 - | Revoca | pag. 49 |
| Art. 104 - | Decadenza | pag. 50 |
| Art. 105 - | Estinzione per soppressione del cimitero | pag. 50 |
| TITOLO XVI | IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI | |
| Art. 106 - | Imprese appaltatrici del comune | pag. 51 |
| Art. 107 - | Lavori per conto di privati | pag. 51 |
| Art. 108 - | Registro matricola | pag. 51 |
| Art. 109 - | Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale | pag. 52 |
| Art. 110 - | Orari di lavoro per le imprese | pag. 52 |
| Art. 111 - | Vigilanza e collaudo di opere | pag. 53 |
| TITOLO XVII | IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | |
| Art. 112 - | Requisiti all’esercizio dell’attività funebre | pag. 53 |
| Art. 113 - | Obblighi e divieti | pag. 54 |
| Art. 114 - | Vigilanza | pag. 54 |
| TITOLO XVIII | REGISTRI | |
| Art. 115 - | Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali | pag. 55 |

| | | |
|-------------------|---|---------|
| Art. 116 - | Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti | pag. 55 |
| Art. 117 - | Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporto di salme da e per fuori comune | pag. 56 |
| Art. 118 - | Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali | pag. 56 |
| Art. 119 - | Atti a disposizione del pubblico | pag. 56 |
| TITOLO XIX | RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI | |
| Art. 120 - | Classificazione dei rifiuti cimiteriali | pag. 57 |
| Art. 121 - | Smaltimento dei rifiuti cimiteriali | pag. 57 |
| TITOLO XX | NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI | |
| Art. 122 - | Sanzioni amministrative | pag. 58 |
| Art. 123 - | Rinvio ad altre norme | pag. 58 |
| Art. 124 - | Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – concessioni pregresse | pag. 58 |
| Art. 125 - | Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione | pag. 59 |
| Art. 126 - | Entrata in vigore | pag. 59 |